

AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI
DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

DISCIPLINA GENERALE

- Il presente Avviso è messo a disposizione, anche mediante copia asportabile, unitamente ai Fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati, presso la sede di Finanziaria Familiare S.p.A., presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati da Finanziaria Familiare s.p.a. per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito www.finanziariafamiliare.it.
- In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario, al richiedente deve essere consegnata copia del presente Avviso e dei Fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
- Qualora l'intermediario finanziario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente Avviso ed i Fogli Informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il Documento di Sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna della suddetta copia non obbliga le parti alla stipula del contratto. Il diritto ad ottenere copia della documentazione precontrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni.
- I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
- Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, del quale il Documento di Sintesi ne costituisce il frontespizio.
- I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
- Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticata, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelle pubblicizzate. In caso di inosservanza si applicano:
 - a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
- La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
- Le eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.
- Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono rese note al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, con una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di 30 giorni. Tali modifiche unilaterali possono essere apportate dall'intermediario finanziario qualora sussista un giustificato motivo. Entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il cliente ha facoltà di recedere dal rapporto contrattuale senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Il cliente ha diritto di recedere, nei contratti di durata, senza penalità e senza spese di chiusura, beninteso laddove il diritto di recesso sia attribuito al cliente dal contratto medesimo o a norma di legge.
- Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto (Rendiconto) ed alle condizioni contrattuali applicate (Documento di sintesi).
- In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
- Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
- Le nullità di cui alla presente disciplina possono essere fatte valere solo dal cliente (o da colui che gli succede).

DISCIPLINA SPECIFICA DEL CREDITO AL CONSUMO

- Inoltre, i contratti di credito al consumo indicano:
 - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
 - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
- Oltre a quanto sopra indicato, i contratti di credito al consumo che abbiano ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
 - a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
 - b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;

- c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
- Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
- Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
 - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
 - b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;
 - c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
- Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
- I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono ad un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito, contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
 - a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
 - b) il tasso d'interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - c) le modalità di recesso dal contratto.
- Ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito, si applica la disciplina di cui all'art. 1525 del codice civile (nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive).
- La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo a scadere.
- In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 c.c.
- Nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso a condizione che vi sia un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di crediti ai clienti del fornitore.
- La responsabilità prevista dal punto precedente si estende anche al terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di credito.

ALTRI STRUMENTI DI TUTELA DEI CONSUMATORI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO

- In caso di servizi finanziari commercializzati mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art. 67-duodecies del Codice al consumo, il cliente potrà recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, senza penali e senza dover indicare il motivo.
- Ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 206/2005, nel caso in cui il contratto di finanziamento sia negoziato fuori dai locali commerciali, il cliente ha facoltà di recedere entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto medesimo, senza penali e senza dover indicare il motivo.
- In entrambi i casi sopra indicati, l'eventuale diritto di recesso dovrà essere esercitato a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Finanziaria Familiare S.p.A., Via Barberini, 50 - 00187 Roma. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire a Finanziaria Familiare s.p.a., in un'unica soluzione e nel termine di 10 giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso, quanto eventualmente ricevuto a titolo di finanziamento. Sono a carico del cliente le spese dirette alla restituzione della somma.
- Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni del D.Lgs.206/05 relative alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, che prevedono che, qualora il prezzo di un bene o servizio oggetto di un contratto a distanza sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, il contratto di credito si risolve di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto a distanza conformemente a quanto previsto dal suddetto D.Lgs.

RECLAMI

- Il cliente può presentare reclamo, per iscritto, indirizzato a Finanziaria familiare s.p.a. presso la sede legale, in Via Barberini, 50 - 00187 Roma, c.a. Responsabile Gestione Reclami ovvero all'indirizzo e-mail reclami@finanziariafamiliare.it. L'intermediario risponde entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Nel caso in cui il cliente non sia rimasto soddisfatto o non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per le modalità di ricorso all'ABF, il cliente può consultare la Guida Pratica sull'accesso all'ABF, ricevuta in fase precontrattuale, il sito-web: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o direttamente a Finanziaria Familiare S.p.A.. Il ricorso all'ABF deve essere redatto utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet dell'ABF e in tutte le filiali della Banca d'Italia.